

CAMERA DEI DEPUTATI N. 314

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONE RAFFAELE, CONCI ELISABETTA, LA PENNA, RAMPA, ISGRÒ,
SAVIO EMANUELA, BUZZI, MATTARELLI GINO**

Presentata il 26 luglio 1963

Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati all'insegnamento di particolari materie nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 1° grado

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 31 dicembre 1962, n. 1859 sulla nuova scuola media ha portato alla soppressione di alcuni insegnamenti, che precedentemente si impartivano nella scuola media, nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole d'arte, oppure all'abbinamento dei medesimi con altri insegnamenti, oppure alla facoltatività di scelta da parte delle famiglie (esempio: stenografia, dattilografia, calligrafia, economia domestica, esercitazioni pratiche, materie tecniche del tipo commerciale, musica e canto, ecc.). Trattasi, nel complesso, di circa 6.000 insegnanti abilitati (calligrafia, 370; stenografia, 315; dattilografia, 323; economia domestica, 3.415; musica e canto, 1.341; materie tecniche commerciali, 322, ecc.), parte dei quali non troveranno, nel trapasso tra il vecchio e il nuovo ordinamento, una immediata ed adeguata sistemazione.

D'altra parte è interesse della scuola secondaria statale di poter disporre, in un prossimo futuro, di personale qualificato, qual è indubbiamente quello sopra indicato, per la utilizzazione nell'insegnamento sia nei tipi di scuole per i quali è valido il titolo di abilitazione posseduto, sia, in mancanza, in altro tipo di scuola, dove risulti ugualmente impartita la materia relativa al titolo stesso.

È del pari interesse della scuola assicurare a detto personale la continuità dell'impiego per evitare che abbiano in seguito a determinarsi, per le materie sopra considerate, quelle carenze pregiudizievoli di docenti qualificati nel settore dell'istruzione professionale, nel quale è da prevedere che si verificherà un'ulteriore, notevole accelerazione del ritmo di espansione delle istituzioni scolastiche in esso operanti, anche per effetto della riforma dell'istruzione secondaria di primo grado alla quale si giungerà dopo l'approvazione della legge sulla nuova scuola media.

Di qui la necessità, anche per comprensibili ragioni di carattere sociale ed umano, di garantire a detto personale, che comunemente va sotto la indicazione di insegnanti delle « materie sacrificate », la conservazione del rapporto d'impiego, almeno sino a quando la nuova scuola media avrà compiuto interamente il suo ciclo triennale, e cioè sino a quando in questo settore dell'istruzione statale si sarà giunti a quell'assestamento che non potrà compiersi prima dell'attuazione integrale della riforma della scuola secondaria di primo grado.

Già il Ministro della pubblica istruzione, rendendosi conto della particolare gravità della situazione, ha provveduto con circolare del 16 novembre 1962, con ordinanza

ministeriale 11 maggio 1963 ed altri interventi ad emanare disposizioni di favore nei confronti degli insegnanti delle cosiddette materie sacrificate, disposizioni che mirano, sostanzialmente, ad ottenere, per un certo periodo, il blocco dei licenziamenti, oppure una migliore e più completa utilizzazione (« pieno impiego ») del personale in servizio. È doveroso però che il Parlamento integri e dia carattere legislativo alle suaccennate disposizioni ministeriali, non solo per tranquillizzare gli interessati, ma soprattutto per far sì che l'attuazione di un provvedimento legi-

slativo di valore altamente sociale, quale è la riforma della scuola secondaria di primo grado, abbia a trovare nel corpo insegnante quell'accoglimento e quell'apprezzamento che esso merita, e non la comprensibile opposizione o la diffidenza di chi dal provvedimento veda minacciato il mantenimento del proprio rapporto d'impiego.

Sottoponiamo pertanto all'esame ed all'approvazione degli onorevoli colleghi la qui unita proposta di legge nella fiducia che essa incontrerà la rapida approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO ÚNICO.

Gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado in servizio nelle scuole statali alla data del 30 settembre 1962 per l'insegnamento di discipline che non saranno più impartite o saranno dichiarate facoltative, o abbinate ad altro insegnamento nella scuola media, sono mantenuti in servizio con un numero di ore di insegnamento almeno pari a quelle per le quali erano retribuiti alla data del 30 settembre 1962, salvo migliore utilizzazione, sempreché dimostrino di avere presentato domanda di incarico o supplenza per l'anno scolastico 1963-64 oppure per il medesimo anno scolastico siano stati mantenuti in servizio per effetto di precedente nomina a tempo indeterminato.

Si giovano dei benefici di cui al precedente comma gli insegnanti stabili e quelli in possesso di abilitazione o di titolo abilitante relativi ad una delle discipline impartite nelle scuole secondarie di primo grado secondo l'ordinamento vigente all'inizio dell'anno scolastico 1962-63, oppure considerati validi per la nuova scuola media ai sensi della ordinanza ministeriale 11 maggio 1963 e successive modificazioni.

I benefici di cui ai precedenti commi hanno decorrenza dal 1° ottobre 1963 e cessano dopo l'attuazione dell'intero ciclo triennale di attuazione della nuova scuola media.